



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Avvocati e giudici non sono avversari

di Tommaso Servetto

A seguito della consegna delle medaglie che l'Ordine conferisce agli avvocati che hanno maturato un'anzianità professionale di oltre 50 anni, l'Avv. Paolo Emilio Ferreri ha inviato alla Presidente dell'Ordine una meravigliosa lettera poi pubblicata su "La Paziienza".

Dalla lettura della stessa emerge un passaggio che dovrebbe essere la fotografia della nostra professione e della gestione della giustizia.

"Spetta agli avvocati fiancheggiare i magistrati nel loro difficile compito di rendere giustizia: il comportamento di coloro che hanno accesso alle aule giudiziarie deve essere dignitoso, come si conviene all'ambiente dove si amministra Giustizia".

Parole stupende che dipingono in maniera romantica la nostra professione: fiancheg-

giare i giudici nel loro difficile compito di rendere giustizia.

Questo è il nostro lavoro, è il modo di nobilitare la nostra professione.

Negli anni ho potuto ascoltare molte volte l'opinione di colleghi molto critici con la nostra categoria accusata di essere eccessivamente acccondiscendente verso la magistratura evidenziando verso questa non poca animosità e conflittualità. Critiche che non ho mai condiviso e le parole dell'Avv. Ferreri, a contrario, mi riempiono di orgoglio per avere sempre svolto, e insegnato ai più giovani, una professione in linea col pensiero di chi, dopo 60 anni di professione, ha qualcosa da insegnare e trasmettere.

Parliamoci chiaro esistono mele bacate tra i magistrati come tra gli avvocati; esistono magi-

strati (ne ho conosciuti pochi) che non apprezzano il dialogo e vedono l'avvocato come il fumo negli occhi, ma questa non è la magistratura, sono alcuni magistrati, così come esistono avvocati che non brillano per correttezza ma non sono l'avvocatura, sono alcuni avvocati.

Allora così come è sbagliato che gli avvocati siano visti con fastidio per colpa di pochi non è giusto predicare la conflittualità con la Magistratura solo perché alcuni non sono rispettosi del nostro ruolo svolto al fine di giustizia.

Cosa vuol dire "fiancheggiare i magistrati?". Vuol dire cooperare con gli stessi con lealtà, correttezza e trasparenza, ovviamente avendo a cura gli interessi e le ragioni dei nostri assistiti, senza cercare di fuorviarli e/o ingannarli e solo allo scopo di ottenere una

ANNO IX
N. 1 - FEBBRAIO 2019

In questo numero

■ Penale

- La "certezza" del diritto **Pagina 2**
- Reato continuato **Pagina 3**
- Deontologia e parcelle **Pagina 3**
- Massime **Pagina 3**

■ Civile

- Separazione e divorzio **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

sentenza giusta ricordando che se la sentenza è giusta, anche quando ci viene riconosciuto il torto, è rasserente e comunque accettata dai nostri assistiti.

L'avvocato non è il favoreggiatore del proprio assistito, questo deve essere chiaro a tutti, è colui che offre il proprio servizio al magistrato per

arrivare ad una sentenza giusta e se è di condanna il meno gravosa possibile per il proprio assistito lavorando, come deve fare il giudice, solo sulle carte del processo.

Ottenere una sentenza non giusta ingannando il giudice, mi insegnava mio nonno "a l'è cume robé en s'l'altar" (E' come rubare sull'altare).

Cittadini assolti: merito degli Avvocati

di Flavio Campagna

Con la sentenza n. 2049/2019 la Corte di Cassazione (terza sezione penale) ha stabilito il seguente principio di diritto: "l'atto redatto dal difensore, ex artt.391 bis e ter cod. proc. pen. ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal Pubblico Ministero e può ritenersi nullo solo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione dell'Avvocato o del sostituto che lo ha redatto, e non anche se l'informatore dichiarante non ha sottoscritto l'atto foglio per foglio".

Trattasi di un intervento che ribadisce (e ce ne era davvero bisogno) che Pubblico Ministero e Difensore hanno, e devono avere, pari dignità nel processo penale.

Infatti, nel giungere alla affermazione del principio citato, la Corte ripercorre sinteticamente, ma esaurientemente, il tema della natura e delle modalità delle investigazioni difensive, offrendo interessanti spunti di riflessione sul ruolo del difensore nel processo penale.

Ricorda che l'atto redatto dal difensore ha la stessa natura e

gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal Pubblico Ministero; sottolinea che l'Avvocato, ancorché venga qualificato dall'art.359 c.p. persona esercente un servizio di pubblica necessità, assume la veste di pubblico ufficiale quando procede alla formazione del verbale nel quale trasfonde le informazioni ricevute ai sensi degli artt.391 bis e ter del codice di rito; invita a prendere atto del fatto che la legge 397/2000 ha potenziato il ruolo del difensore nel processo penale, introducendo una disciplina organica delle indagini difensive, che ha tipizzato gli atti espletabili dal difensore.

Un ruolo di tale rilievo, prosegue la Corte, presuppone un obbligo di fedeltà del difensore nella verbalizzazione e un dovere di documentare le dichiarazioni in forma integrale; obblighi che non solo costituiscono garanzia per il soggetto chiamato dal legale a rendere le informazioni, ma sono funzionali allo scopo di attribuire all'indagine difensiva la stessa valenza probatoria dell'attività del P.M.

E' vero che il difensore non ha il dovere di cooperare alla ricerca della verità e che al professioni-

sta è riconosciuto il diritto di ricercare soltanto gli elementi utili alla tutela del proprio assistito, però sicuramente non gli è riconosciuto il diritto di manipolare le informazioni ricevute, ovvero di selezionarle verbalizzando solo quelle favorevoli.

La prova dichiarativa assunta dal difensore per essere affidabile al pari di quella raccolta dall'accusa necessita di tali limiti alla libertà del difensore.

Conseguentemente, gli elementi di prova raccolti dal difensore sono equiparabili, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelli raccolti dal pubblico ministero e, pertanto, il giudice dovrà valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando - ove ritenga di disattenderli - le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo.

Una pronuncia che valorizza il ruolo dell'Avvocato nel processo penale, sia riconoscendo l'importanza del contributo della difesa nel processo di formazione della prova, sia restituendo dignità alla natura accusatoria del nostro processo.

E ciò in controtendenza con recenti nostalgie inquisitorie.

Non è condivisibile l'opinione

di chi ritiene che si dovrebbe "costringere in modo imperativo e stringente, con una modifica di legge, le Procure a portare a processo solo gli imputati la cui colpevolezza è chiara oltre ogni ragionevole dubbio".

Anche volendo ritenere corretta la diagnosi sullo stato della giustizia penale nel nostro Paese che vede tanti cittadini assolti dopo lunghi ed estenuanti processi, la causa non risiede nella presunta superficialità delle Procure che porterebbero "in aula processi che non stanno in piedi" e tantomeno nel fatto che in aula non ci andrebbero i PM ma magistrati onorari non all'altezza (l'esperienza quotidiana dimostra invece che lo sono).

E' spesso il lavoro attento e scrupoloso del difensore che determina le sorti di un processo (e lo dico con orgoglio). Donne e uomini, giovani e meno giovani (pagati bene, pagati male o non pagati: ma non importa) che, ogni mattina, entrano in un'aula di giustizia con la speranza di "spostare" e che attendono con trepidazione il momento in cui il Giudice rientri nell'aula, dopo la loro discussione e, in piedi, legga quel fatidico numero che li ri-paga delle fatiche: 530.

Alla faccia della certezza del diritto!

di Paolo Pavarini

La legge 9.1.2019 n.3 recentemente entrata in vigore, recante misure urgenti per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione ed altro, spiega i suoi effetti anche sui processi in corso.

Con la modifica dell'art. 4 bis Ordinamento Penitenziario, introdotta dall'art. 1 comma 7 Legge citata, i reati di peculato, corruzione propria nelle varie forme previste dal codice penale e concussione sono stati inseriti nel novero delle ipotesi criminose per cui è maggiormente difficoltosa l'ammissione a misure alternative al carcere e che, comunque, presuppongono, per la concessione del beneficio, la condizione di detenuto o internato del richiedente.

La scelta del Legislatore incide severamente sul destino di tutti coloro che sono già stati riconosciuti responsabili di questi reati commessi in passato, il cui processo si è recentemente definito o è in via di definizione con sentenza di condanna inferiore a quattro anni.

Come è noto, a norma dell'art. 656 comma 5 c.p.p., il condannato a pena di entità inferiore al limite massimo per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che sia libero al momento del passaggio in giudicato della sentenza, ha diritto alla sospensione dell'esecuzione della pena in attesa che il Tribunale di Sorveglianza si pronunci sulla sua ammissione ad espriare la condanna in regime alternativo alla detenzione in carcere. Tale opportunità è preclusa ai condannati per reati contemplati dall'art. 4 bis Ordinamento Penitenziario.

Dall'entrata in vigore della legge c.d. "Spazzacorrotti", costoro fanno diretto ingresso in carcere e poco importa, come succede spesso, che l'entità della pena sia stata determinata con patteggiamento, cioè sia il frutto di un accordo concluso dall'imputato con il P.M. (ed avallato dal Giudice) nella certezza che la condanna si potrà espriare in condizioni meno rigorose.

Non è certo questa la sede per aprire il dibattito sull'opportunità di far scontare carcere "senza se e senza ma" a chi si macchia di un reato di corruzione, tuttavia il venir meno, da parte dello Stato, ad un impegno assunto col cittadino, seppur reo di un grave illecito certamente non giova alla credibilità della Nazione.

Non è corretto cambiare le regole del gioco a partita finita applicando retroattivamente norme punitive.

Alla faccia della certezza del Diritto!

Reato continuato e determinazione della pena

di Roberto Giordano

Cass. pen., Sez. Un.,
24.9.2018, n. 40983

Le Sezioni Unite intervengono in tema di reato continuato, fornendo precise ed innovative indicazioni pratiche agli operatori del diritto sulla corretta determinazione della pena in caso di reati, avvinti dal vincolo della continuazione, puniti con sanzioni eterogenee.

Richiamando la modifica normativa dell'art. 81 c.p. portata dal D.L. 8/1974, che ha esteso l'operatività dell'istituto del reato continuato alle violazioni di diverse disposizioni di legge, il Supremo Collegio, in primo luogo, avalla il consolidato orientamento giurisprudenziale che, da allora, ritiene configurabile la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee. L'art. 81 cpv. c.p., infatti, non distinguendo tra generi e specie di pena, non consente preclusioni al riconoscimento della continuazione tra reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ammettendone la configurabilità, sussistendone i presupposti, finanche tra delitti e contravvenzioni.

In tema di applicazione del cumulo giuridico in caso di reati puniti con pene eterogenee, la pronuncia si pone, tuttavia, in netta discontinuità rispetto all'orientamento dominante, se-

condo cui l'aumento sanzionatorio per la continuazione presuppone un incremento della pena base, nella stessa specie e genere, a prescindere dal regime sanzionatorio dei reati meno gravi.

Ritiene il Supremo Collegio che il rispetto dei principi del favor rei e della proporzionalità della pena impongano una integrazione della pena base che tenga conto della sanzione legislativamente prevista per il reato satellite. In caso di reati puniti con pena detentiva e reati puniti con pena pecuniaria posti in continuazione, pertanto, l'aumento deve effettuarsi "in due fasi, dapprima sub specie di pena detentiva sulla pena detentiva del reato base, e in seconda battuta, mediante ragguglio a pena pecuniaria, ex art. 135 c.p., di tale aumento".

Ne consegue che, nella casistica offerta dalla sentenza all'interprete:

- se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite è punito con pena pecuniaria, l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà necessariamente essere raggugliato a pena pecuniaria, secondo i criteri posti dall'art. 135 c.p.;

- se il reato più grave è punito con pena congiunta, detentiva e pecuniaria, e il reato

satellite solo con pena pecuniaria, l'aumento per la continuazione interesserà entrambe le pene del reato più grave, con successivo ragguglio dell'aumento della pena detentiva;

- se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua solo con pena detentiva;

- se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, l'aumento si effettua su una sola delle pene della violazione più grave, secondo il convincimento del giudice ex art. 133 c.p.;

- se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene del reato più grave;

- se il reato più grave è punito con pena alternativa e il reato satellite con pena pecuniaria, l'aumento si effettua su una sola delle pene della violazione più grave, secondo il convincimento del giudice ex art. 133 c.p., con ragguglio ove l'aumento si effettui sulla pena detentiva;

- se il reato più grave è punito solo con la multa e il reato satellite è una contravvenzione punita con pena congiunta o alternativa, si aumenta soltanto la pena della multa.

di Alessio Pergola

NON MANTENERE UN FIGLIO MINORE E' SEMPRE REATO

Cass. pen., Sez. VI, sent. 22.11.2018, n. 52663

La Suprema Corte ha ribadito l'automatica connessione tra lo stato di bisogno e la minore età.

Con la sentenza in questione, infatti, la Cassazione ha aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la minore età dei figli costituisce di per sé in via presuntiva condizione di bisogno, da cui discende automaticamente l'obbligo per i genitori di fornire loro i mezzi di sussistenza. La Corte ha altresì chiarito che l'obbligo in questione non viene meno neppure qualora al sostentamento del minore provveda l'altro genitore o un terzo. Si conferma, pertanto, che la minore età impone de iure al genitore di provvedere al mantenimento del figlio.

L'AVVOCATO AMMALATO HA DIRITTO AL RINVIO

Cass. pen., Sez. II, sent. 30/10/2018, n. 52086

Con la pronuncia una questione, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire il principio secondo cui, sebbene spetti al giudice di merito l'apprezzamento circa la serietà, l'imprevedibilità e l'attualità del dedotto impedimento, tale valutazione deve essere sorretta da adeguata, logica e corretta motivazione.

Il Supremo Collegio ha altresì chiarito che, con riferimento all'impedimento del difensore per motivi di salute, al giudice di merito è richiesta una valutazione più prudente rispetto a quella da effettuarsi in caso di impedimento dell'imputato.

Ciò è dovuto al fatto che al difensore è demandata una attività di partecipazione maggiore e più delicata rispetto a quella richiesta all'imputato, che non può venir compromessa da precarie condizioni di salute dello stesso, pena la lesione del diritto di difesa dell'imputato.

Qualora, pertanto, il difensore abbia documentato il proprio impedimento a comparire per motivi di salute, il Giudice deve rinviare il processo ad altra udienza.

MESSA ALLA PROVA E ABUSI EDILIZI: NECESSARIA LA PREVENTIVA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO

Cass. pen., Sez. III,
sent. 18.10.2018, n. 47456

Con la recente sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha fornito agli operatori del diritto importanti coordinate in materia di messa alla prova e reati per abusi edilizi di cui al Dpr. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia).

La lettura che è possibile fornire alla citata sentenza è duplice.

In primo luogo, dal punto di vista sostanziale, i Giudici hanno ricordato come l'operatività della messa alla prova nei reati edilizi richieda la necessaria eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in parola ovvero la preventiva e spontanea demolizione dell'abuso edilizio.

In altre parole, non è possibile procedere all'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova in presenza di un abuso edilizio non demolito o non ricondotto alla legalità urbanistica.

In secondo luogo, dal punto di vista processuale, la Suprema Corte ribadisce come la situazione di irregolarità edilizia e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del procedimento, deve essere sollevata con lo specifico strumento di impugnazione di cui all'art. 464 quater, co. 7, c.p.p. avverso l'ordinanza che aveva accolto l'istanza di messa alla prova e non proponendo gravame avverso la sentenza che, ai sensi dell'art. 464 septies, co. 1, c.p.p., ha dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

Le parcelle dell'avvocato e la gestione del denaro del cliente

di Alberto Pantosti Bruni

Nel corso degli anni sono state numerose le modifiche apportate dal legislatore in tema di spese processuali. Parimenti, anche la Suprema Corte di Cassazione è tornata di recente sul regime della regolamentazione delle spese di giudizio, soffermandosi in particolare sull'obbligo del Giudice, nel liquidare le spese legali, di rispettare i parametri professionali, senza scendere al di sotto dei minimi, od ancora sulla necessità che il Giudice applichi alla lettera il principio di soccombenza, con conseguente liquidazione a favore della parte vittoriosa delle spese vive e degli onorari e, da ultimo, sull'applicazione del tariffario solo in mancanza di una convenzione tra le parti.

Giova rammentare alcuni principi contenuti nel nostro codice deontologico ed in particolare che:

- la pattuizione del compenso è libera e può essere determinata a tempo o forfettariamente;
- è vietato il patto di quota lite;
- l'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere;
- l'avvocato non deve trattenere le somme ricevute per conto della parte assistita senza il consenso di quest'ultima.

Quest'ultimo punto genera spesso equivoci nei casi in cui l'avvocato abbia ricevuto del denaro per conto del proprio assistito e, per contro, non sia ancora stato retribuito.

Il codice deontologico prevede che sia possibile la compensazione a condizione che si verifichi uno di questi presupposti:

- a) che vi sia il consenso della parte assistita;
- b) che le spese siano liquidate giudizialmente a carico della controparte;
- c) che sia stata formulata richiesta del pagamento accettata dal cliente.

Non ricorrendo le suindicate condizioni le somme vanno consegnate alla parte assistita a pena di incorrere sia in una violazione deontologica, sia nel reato di appropriazione indebita.

La giurisprudenza della Cassazione ha più volte ribadito che: "si configura il reato di appropriazione indebita nella condotta dell'esercente la professione forense, che trattenga le somme riscosse a nome e per conto del cliente, anche se egli sia, a sua volta, creditore di quest'ultimo per spese e competenze relative ad incarichi professionali espletati, a meno che non si dimostri non solo l'esistenza del credito, ma anche la sua esigibilità ed il suo preciso ammontare".

a cura di Roberta Maccia

IL GIUDICE NON PUÒ LIQUIDARE LE SPESE LEGALI SOTTO I MINIMI TARIFFARI

Cass. Civ.,
ord. 17.12.2018 n. 32575

Il Giudice dovrà attenersi ai criteri stabiliti dal D.M. 55/2014, e non dal D.M. 140/2012, nel regolare le spese di causa e non potrà liquidare onorari al di sotto dei parametri forensi. Precisa in particolare la Corte che il D.M. n. 140/2012 è stato emesso allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale.

Il D.M. n. 55 detta invece i criteri ai quali il Giudice si deve attenere nel quantificare le spese di causa. È quindi sulla base di questi criteri che il Giudice deve effettuare la liquidazione dei compensi a titolo di spese legali.

QUANDO IL COMPENSO DELL'AVVOCATO È ECCESSIVO

Consiglio Nazionale Forense,
sent. 19.03.2018 n. 9

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 9 in data 19 marzo 2018 si è pronunciato per determinare a quali condizioni il compenso dell'avvocato è da ritenersi eccessivo.

Secondo il Consiglio Nazionale Forense occorre tener conto di tre fattori: la tariffa vigente nel momento in cui il compenso viene calcolato; la difficoltà dell'attività svolta; l'ammontare del compenso ritenuto equo secondo gli usi ed i costumi.

Solo dopo aver comparato questi elementi sarà possibile valutare se la parcella dell'avvocato sia conforme alla prestazione oppure sproporzionata.

Il Consiglio Nazionale Forense ha accolto il ricorso dell'avvocato soccombente ed ha indicato i principi da seguire per determinare se una tariffa sia eccessiva o meno, prendendo come riferimento l'articolo 29 del Codice deontologico forense, che dice: "L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, raggugliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico". Dunque, secondo il Consiglio Nazionale Forense, per valutare se c'è sproporzione tra la prestazione effettuata ed il compenso richiesto si deve effettuare un giudizio di comparazione tra l'attività svolta dall'avvocato ed il compenso ritenuto proporzionato; solo dopo si può confrontare questo compenso con quello richiesto e valutare se c'è realmente una sproporzione.

La tariffa è eccessiva solo laddove c'è una sproporzione notevole tra la somma richiesta e quella ritenuta corretta tenendo conto del tariffario vigente.

ILLEGITTIMA LA SENTENZA CHE LIQUIDA SOLO LE SPESE VIVE E NON GLI ONORARI ALLA PARTE VITTORIOSA

Cass. Civ.,
ord. 05.12.2018 n. 31382

La Corte di Cassazione ha chiarito che la sentenza che liquida a favore della parte vittoriosa solo le spese vive e non gli onorari è illegittima, in quanto viola l'art. 91, comma 1, del codice di procedura civile, per il quale "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa".

Nel caso di specie, a seguito di un'opposizione a sanzione amministrativa, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso ma compensava le spese di lite. Il Tribunale, chiamato a decidere l'appello avverso la sentenza di primo grado, condannava il Comune al pagamento delle sole spese vive, senza nulla disporre in ordine agli onorari.

Per la Corte di Cassazione, il Giudice d'appello ha omesso l'applicazione del generale principio della soccombenza, adottando un'illegittima pronuncia con riferimento all'omessa condanna dell'appellato al pagamento dei compensi in favore dell'appellante, senza che ricorresse alcuna ragione di compensazione. Il suddetto giudicante ha infatti ricondotto la ragione della sua illegittima decisione sugli onorari alla circostanza che l'appellante avesse proposto il gravame esclusivamente per vedersi riconosciute le spese del giudizio di primo grado, sulle quali il Giudice di Pace nulla aveva statuito nonostante l'accoglimento dell'opposizione, incorrendo, perciò, in un palese errore giuridico. Tale motivazione è però illegittima, posto che le impugnazioni hanno proprio la funzione di consentire la riparazione degli errori giuridici contenuti nelle pronunce gravate e, in ogni caso, non fa venire meno l'applicazione del generale principio della soccombenza né costituisce un valido motivo giuridico giustificativo della compensazione (totale o parziale) degli onorari.

ONORARI AVVOCATI: LA PATTUIZIONE PREVALE SUL TARIFFARIO

Cass. Civ.,
ord. 10.10.2018 n. 25054

In materia di onorari spettanti all'avvocato, quanto stabilito tra le parti è preminente rispetto a ogni altro criterio di liquidazione, con la conseguenza che il compenso è determinato in base alle tariffe e adeguato all'importanza dell'opera solo se manca una convenzione. È quanto afferma la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza in esame. In particolare, la Corte afferma che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi.

In particolare, in materia di onorari di avvocato deve ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente, che stabilisce l'entità degli stessi in misura superiore al massimo tariffario, vigendo il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cagno
Roberto Giordano - Giulia Elena Mondino
Paolo Pavarini - Alessio Pergola - Laura Peyra
Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agora'

Prevale sulla separazione italiana il divorzio pronunciato in Romania

Corte Europea
16 gennaio 2019,
causa 386/17

In conseguenza di dissapori e incompatibilità tali da rendere improseguibile la convivenza dei coniugi, sposatisi nel 2005 in Italia e ivi residenti, la moglie ha portato con sé il figlio minore in Romania e non è più tornata in Italia.

Il marito ha proposto ricorso per separazione avanti il Tribunale italiano competente per territorio chiedendo l'affidamento del figlio minore e la moglie, costituendosi in giudizio, chiedeva la reiezione della domanda proposta dal marito e la di lui condanna a corrispondere un contributo al mantenimento del figlio minore.

Pendente il giudizio di separazione in Italia, la moglie proponeva domanda di divorzio, di affidamento esclusivo del figlio minore e di condanna del marito a contribuire al mantenimento del figlio avanti il Tribunale di primo grado di Bucarest.

Costituitosi nel giudizio avanti il Giudice rumeno il marito eccepiva che in Italia pendeva procedimento per la separazione dei coniugi e per la responsabilità genitoriale ma ciononostante il Tribunale di Bucarest pronunciava sentenza di divorzio accogliendo le domande formulate dalla moglie.

La sentenza del Tribunale veniva confermata dalla Corte di Appello di Bucarest, adita dal marito che aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado, e passava in giudicato.

Nel 2013 il Tribunale italiano pronunciava la sentenza di separazione con la quale affidava in modo esclusivo il minore al padre, ordinava l'immediato rientro del figlio in Italia, disponeva in merito agli incontri madre/figlio e poneva a carico della

IL DIPENDENTE CHE SI COLLEGA TROPPO A FACEBOOK PUÒ ESSERE LICENZIATO

Cass. Civ., sent. n. 3133/19

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Brescia che aveva pronunciato la legittimità del licenziamento di una impiegata, dipendente part-time di uno studio medico, la quale durante l'orario di lavoro aveva effettuato dal p.c. dell'ufficio circa 6 mila accessi in internet, dei quali circa 4.500 su face book, per rilevanti periodi di tempo.

I Giudici di merito avevano escluso la possibilità che gli accessi fossero posti in essere da persona diversa in quanto la necessità di una password indicava senza ombra di dubbio la riconducibilità alla persona della dipendente licenziata.

La Magistratura ha dunque ritenuto la gravità di detto comportamento in contrasto con l'etica comune e tale da far venire meno il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

stessa l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore respingendo la domanda della signora finalizzata al riconoscimento, in via incidentale, della sentenza di divorzio del Tribunale di Bucarest in Italia.

In particolare il Tribunale rilevava che il Giudice rumeno aveva violato la normativa vigente perché non aveva sospeso il giudizio di divorzio attesa la pendenza del processo di separazione perché precedentemente radicato in Italia (litispendenza).

La Corte d'Appello italiana, alla quale la signora si era rivolta proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale, riformava la pronuncia osservando che la violazione della normativa sulla litispendenza da parte di uno Stato dell'Unione Europea non era rilevante al fine dell'esame dei requisiti per il riconoscimento dei provvedimenti definitivi assunti da tale Stato e che non vi era motivo alcuno, e in particolare di ordine pubblico, per negare riconoscimento alla decisione rumena.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello veniva proposto ricorso per

Cassazione e la Suprema Corte sospendeva il giudizio e sottoponeva alla Corte Europea la questione pregiudiziale volta a chiarire se la violazione della normativa sulla litispendenza costituisce motivo ostativo al riconoscimento del provvedimento emesso sotto il profilo dell'ordine pubblico.

Negativa la risposta della Corte Europea che sul punto ha specificato che "qualora, nell'ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l'autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione. In particolare, tale violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento di detta decisione per sua contrarietà manifesta all'ordine pubblico di tale Stato membro".

MASSIME

NESSUN RISARCIMENTO AL MARITO INFEDELE PER LA MORTE DELLA MOGLIE

Cass. Civ., sent. 11.12.2018 n. 31950

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 31950/2018 ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni patiti dal marito per la morte della moglie a seguito di un incidente stradale. Per la Corte, la perdita di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale e conseguente lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare. In particolare, precisa la Corte, si tratta di un danno presunto, dovendosi ordinariamente ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo ed un progetto di vita in comune; nella normalità dei casi, pertanto, in virtù di detta presunzione, il soggetto danneggiato non ha l'onere di provare di avere effettivamente subito il dedotto danno non patrimoniale. Tale presunzione può però essere superata, ad esempio in caso di separazione legale o, come nel caso di specie, per l'esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio tre mesi prima della morte del coniuge. La relazione extracongiugale costituisce infatti un evidente inadempimento all'obbligo di fedeltà tra coniugi e comporta la mancanza tra i coniugi - non separati - di un progetto di vita in comune, oltre che di un vincolo affettivo. La Corte di Cassazione, rilevando come il marito non avesse dimostrato di avere effettivamente subito un danno morale per la morte della moglie, ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni.

RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE: ANCHE I NONNI NON CONVIVENTI HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO

Cass. Civ., ord. 04.10.2018 n. 24162

Sempre con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale a seguito di sinistro da parte dei congiunti dell'ucciso, con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione precisa che, per avere diritto al risarcimento, i parenti, nella specie i nonni, devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale. Il rapporto di convivenza invece non assume a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità. Infatti, precisa la Corte, il rapporto nonni-nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza escludendo automaticamente, nei caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.

Nel caso di specie è dunque censurabile la pronuncia della Corte d'Appello, che, discostandosi da tale principio, ha automaticamente escluso la sussistenza del danno morale patito dalla nonna, per effetto della morte del nipote, sulla sola base della non convivenza tra i due, senza invece considerare in concreto l'effettività e la consistenza della detta relazione parentale, rispetto alla quale la convivenza costituisce solo un utile elemento probatorio.

CON IL SEMAFORO GIALLO OCCORRE FERMARSI

Cass. Civ., ord. 11.01.19 n. 567

La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione del Tribunale di Bologna di reiezione dell'appello con il quale veniva impugnata la decisione del Giudice di Pace avente ad oggetto una sanzione ex art. 146 c. 3 C.d.S., elevata alla conduttore di una autovettura che impegnava l'incrocio con semaforo giallo. Sosteneva la guidatrice l'eccessiva brevità della durata della luce semaforica gialla, tale da non consentire l'attraversamento del crocevia.

Accertati da parte dell'Autorità giu-

diziaria di merito l'adeguata durata della luce gialla nonché il regolare funzionamento del semaforo, attestato con certificato di omologazione e verbale di collaudo, dirimente è la considerazione dei Magistrati che in corrispondenza dello scattare della luce gialla "il conducente è tenuto a rallentare e a predisporre il veicolo all'arresto" con il "tempo necessario per effettuare l'arresto del veicolo in sicurezza".

Per tale motivo non può essere esclusa la sanzione elevata nel caso di specie.